

AVVISO PUBBLICO

RIVOLTO A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO- PROGETTAZIONE E CO- GESTIONE IN PARTNERSHIP CON L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII PER LE AZIONI RIGUARDANTI LA CO-PROGRAMMAZIONE, CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DI INTERVENTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E IL CONTRASTO ALLA GRAVE MARGINALITÀ – PROGETTO "INTEGRA-MARCHE" (PN INCLUSIONE 2021-2027) – CUP: B71H25000180007 CIG: BBFA22E8D5

PREMESSA

Le condizioni di grave emarginazione adulta sono caratterizzate da bisogni diversificati e in molti casi multidimensionali; le persone che in un dato tempo e spazio si trovano a vivere per strada o in situazioni di emergenza sociale possono aver vissuto, infatti, percorsi di vita molto diversi, trovarsi a stadi differenti del processo di emarginazione e presentare o meno problematicità che investono più dimensioni della persona (come patologie psichiatriche o dipendenze da sostanze). In questo senso risulta evidente che le politiche per la grave emarginazione adulta debbano assumere questa complessità e specificità di approccio.

Il PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027 prevede all'interno della Priorità 1 FSE+ "Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà" - OS 1 (ESO 4.12), tra le altre finalità, la realizzazione di "interventi di rafforzamento del sistema di accoglienza per le persone e i nuclei in condizioni di elevata marginalità sociale, di presa in carico e accompagnamento nell'ambito degli interventi di Housing e Centri servizi per le persone senza dimora".

Con Decreto del Capo Dipartimento n.275 del 4 settembre 2024 è stato approvato l'Avviso Pubblico "Integra" per la presentazione di proposte d'intervento finalizzate all'inclusione sociale delle persone a rischio di grave marginalità sociale e al contrasto della condizione di senza dimora da finanziare sulla Priorità 1 "Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà" – Obiettivo specifico 1 (ESO 4.12) – e sulla Priorità 3 "Contrasto alla deprivazione materiale" – Obiettivo specifico m (ESO 4.13) del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027 FSE+.

L' Avviso era rivolto a Comuni Capoluogo di Città Metropolitana, Comuni con oltre 250.000 abitanti, Enti territoriali delegati dalle Regioni e Province autonome, Regioni e Province autonome e intende sostenere azioni integrate per la riduzione della grave marginalità attraverso il rafforzamento dei servizi rivolti alle persone senza dimora, assicurando al contempo un'assistenza materiale di base.

L'obiettivo è quello di generare sinergie tra gli interventi di bassa soglia e i progetti di presa in carico che permettano azioni personalizzate di sostegno e di accompagnamento all'autonomia.

Con deliberazione n. 27 del 19/12/2024 del Comitato dei Sindaci dell'ATS 22 si è proceduto all'approvazione Avviso pubblico "Integra" 2024 Presentazione di proposte d'intervento finalizzate all'inclusione sociale delle persone a rischio di grave marginalità sociale e al contrasto della condizione di senza dimora. Periodo di attuazione 2024 –2029.

Con delibera di giunta comunale N° 159 del 19/05/2026 si è provveduto a dare mandato al Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale XXII di dare avvio ad una procedura per la co-programmazione, co-progettazione e co-gestione, ai sensi dell'art. 55 del dlgs 117/2017 per le attività e interventi previsti dal progetto "INTEGRA-MARCHE" presentato dall'Ambito Territoriale Sociale 22 ed ammesso a finanziamento come da decreto direttoriale n. 205 del 01/08/2025;

Con [Decreto Direttoriale n. 205 del 1 agosto 2025](#) è stata approvata la proposta progettuale presentata dalla REGIONE MARCHE (cod. INtegra-11).

In data 29/05/2026 è stato svolto un primo Tavolo di Co programmazione per la realizzazione del progetto relativo all' avviso pubblico integra 2024 emanato dall'adg del pn inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 ;

Per realizzare tale scopo, sarà attivato un **Tavolo di co-progettazione**, da identificare quale tavolo tecnico-istituzionale, a cui parteciperanno gli Enti del Terzo Settore selezionati con il presente Avviso, che svolgono attività di interesse sociale sul territorio, ovvero attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1, lett. a) del Codice del Terzo Settore e il cui contributo è ritenuto essenziale ai fini della raccolta dei dati e delle esperienze territoriali utili all'analisi dei bisogni e, infine, alla successiva fase di progettazione esecutiva di nuovi servizi di accompagnamento all'autonomia delle persone senza dimora denominati "Progetto INtegra".

ART. 1 OGGETTO DELL'AVVISO

L'ATS 22 con il presente Avviso, intende avviare una procedura di **co-progettazione**, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), per la definizione e l'attuazione coordinata di interventi volti a contrastare la povertà estrema e la condizione di marginalità abitativa nel territorio di Ascoli Piceno e dei comuni limitrofi. Il progetto si inserisce nella strategia regionale **INtegra**, finanziata dal PN Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027.

ART. 2 OBIETTIVI GENERALI E MODELLO DI INTERVENTO

Il sistema di offerta dei servizi per le persone senza dimora nell'Ambito Territoriale Sociale 22 è organizzato in modo integrato e multidisciplinare, con l'obiettivo di garantire un supporto efficace e personalizzato. I principali servizi che compongono questo sistema includono:

- Centri di accoglienza straordinaria: Strutture temporanee che offrono rifugio, pasti e assistenza. Questi centri sono fondamentali per fornire un primo livello di supporto e sicurezza.
- Pronto intervento sociale: Servizio attivo 24 ore su 24 per rispondere a situazioni di emergenza, garantendo assistenza immediata a chi si trova in difficoltà.
- Servizi di accompagnamento e presa in carico: Interventi personalizzati che prevedono la valutazione dei bisogni individuali e la creazione di percorsi di inclusione sociale, coinvolgendo anche i servizi sanitari e sociali.

Questo sistema è supportato da una rete di collaborazioni tra enti pubblici, associazioni del terzo settore e volontariato, garantendo un approccio coordinato e mirato al contrasto della grave marginalità sociale

Il primo fabbisogno cui si intende rispondere con la proposta progettuale è quello di colmare l'attuale insufficienza ed eccessiva rigidità dei servizi territoriali, inadeguati per rispondere alla complessità delle esigenze che emergono dalle diverse situazioni di marginalità.

La rete dei servizi esistente nell'ATS 22 deve essere rafforzata non tanto nell'approccio all'emergenza, quanto piuttosto nella sostenibilità dell'intervento di lungo periodo, graduato secondo i bisogni urgenti, improcrastinabili e quelli secondari.

Esistono, inoltre, margini di miglioramento nella predisposizione di progetti di presa in carico finalizzati al recupero di una condizione di vita indipendente.

Emerge oggi con forza la necessità di figure di tutoraggio e accompagnamento nel percorso di recupero dell'autonomia e inclusione attiva, che possano adattare gli interventi alle specificità dell'utente ed alle varie fasi della presa in carico.

In questo senso, si rende importante qualificare l'offerta di:

- servizi informativi e di orientamento;
- counsellor ed educatori;
- operatori per la presa in carico e l'accompagnamento all'autonomia.

Infine, va rafforzata la rete per l'offerta di soluzioni abitative nelle situazioni emergenziali, che risulta oggi inadeguata rispetto alle richieste dei cittadini.

Il modello strategico che s'intende promuovere, coerentemente con l'assetto cittadino dei servizi, prevede il superamento della logica assistenziale che si associa spesso ad una concezione dell'utente come incapace di uscire dalla sua condizione, privo di qualsiasi risorsa personale, materiale o sociale per promuovere il **protagonismo e l'autonomia** dei destinatari attraverso il *case management* e l'*empowerment*.

La strategia, legata all'empowerment, richiama l'importanza dell'autogestione della propria condizione, della presa di decisioni autonoma, della partecipazione agli eventi che incidono sulla propria condizione.

Naturalmente nelle situazioni in cui è maggiore e più grave il livello di disaffiliazione sociale delle persone coinvolte, presa in carico significa l'attivazione coordinata di tutte le risorse presenti nel territorio (professionali e culturali, formali e informali, esplicite e implicite) che possono essere messe a disposizione della persona in difficoltà, a partire da una specifica relazione di aiuto, al fine di ricostituire un legame sociale funzionante e adeguato ad una sopravvivenza dignitosa.

Una presa in carico idonea deve esprimere livelli di consapevolezza e professionalità adeguati e coinvolgere una pluralità di soggetti: nella rete dei servizi, a livello di relazione di aiuto individualizzata e nella comunità.

Al fine di una presa in carico efficace nella rete dei servizi è pertanto necessario attivare **équipe territoriali multidisciplinari** tra operatori con competenze diverse e appartenenti a servizi differenti sia pubblici sia privati ove la figura del case manager svolga un ruolo di regia e connessione.

Il Case Manager con il supporto di una équipe professionale si occuperà della presa in carico, del supporto nella definizione e attuazione progetto attraverso la conoscenza e potenziamento delle risorse personali, delle competenze tecnico-specifiche e trasversali per la definizione del progetto individuale personalizzato. Si occuperà, inoltre, di monitorare e supportare la persona durante tutto il percorso.

2.1 Contesto di intervento

La grave emarginazione sociale rappresenta un fenomeno complesso e multidimensionale che colpisce diverse fasce della popolazione, in particolare nei comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 22 delle Marche, comprendente Ascoli Piceno e i comuni limitrofi. I dati anagrafici indicano nel 2024 un totale di 53 iscritti ad anagrafe fittizia, con una distribuzione disomogenea tra i vari comuni. Ascoli Piceno emerge come il comune con il numero più elevato di iscritti (41), mentre Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Montegallo e Palmiano non registrano alcun iscritto.

2.2 Caratteristiche del fenomeno

La grave marginalità sociale si manifesta attraverso diverse forme di esclusione, tra cui:

- Senza dimora: Persone che vivono per strada o in strutture temporanee, senza un'abitazione stabile.
- Povertà estrema: Situazioni in cui gli individui non hanno accesso ai beni e servizi fondamentali per una vita dignitosa.
- Isolamento sociale: La mancanza di reti sociali e relazioni significative contribuisce a una condizione di vulnerabilità.

Il fenomeno è aggravato da fattori come la disoccupazione, la crisi economica e la mancanza di servizi adeguati. Le persone senza dimora spesso affrontano barriere significative nell'accesso ai servizi sociali e sanitari, rendendo difficile il loro reinserimento nella società.

2.3 Dimensioni del problema

Nel contesto dei comuni analizzati:

- Ascoli Piceno: Con 41 iscritti, rappresenta il centro principale del fenomeno, suggerendo una concentrazione di problematiche legate alla povertà e all'emarginazione.
- Folignano e Maltignano: Con soli 2 e 8 iscritti rispettivamente, indicano che la marginalità potrebbe essere meno visibile ma non assente.
- Roccafluvione 1 iscritto;
- Venarotta 1 iscritto;
- Comuni minori: Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Montegallo, Palmiano non registrano iscritti, ma ciò non implica l'assenza di problematiche legate alla marginalità; potrebbe semplicemente riflettere una mancanza di accesso ai servizi o una sottovalutazione del problema.

Per affrontare efficacemente la grave marginalità sociale nel territorio risulta necessario un rafforzamento dei servizi sociali, è fondamentale potenziare i servizi di accoglienza e assistenza per le persone senza dimora, garantendo accesso a cibo, alloggio e supporto psicologico, oltre un'integrazione dei servizi e la creazione di sinergie tra i vari attori sociali (istituzioni locali, associazioni e volontariato) per offrire un approccio integrato che consideri le diverse esigenze

degli individui; infine una sensibilizzazione della comunità e promuovere campagne informative per aumentare la consapevolezza riguardo alla grave emarginazione sociale e alle sue implicazioni. In conclusione, il fenomeno della grave emarginazione sociale nei comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 22 richiede un approccio coordinato e multifattoriale per garantire inclusione e dignità a tutti i cittadini.

ART. 3 ATTIVITÀ OGGETTO DI CO-PROGETTAZIONE

I partner selezionati collaboreranno con l'ATS 22 nella gestione operativa delle seguenti azioni (modulo 1 “gestione del progetto e rafforzamento dei servizi”):

- **Azione 1 – Segretariato Sociale:** Gestione di un desk specialistico integrato con i presidi UPS/PUA per l'ascolto, l'orientamento e il supporto amministrativo. Target: n.50 persone, di cui n.30 uomini e n.20 donne.
Dal servizio di segretariato sociale si prevede di finalizzare per n. 10 destinatari, la decisione di presa in carico e di segnalazione ad altri servizi.
È evidente che il numero di cittadini complessivamente intercettati attraverso l'azione 1 risulteranno sicuramente superiori, ma per alcuni di essi si prevede la chiusura del caso dopo le tre fasi di prestazione evidenziate.
- **Azione 2 – Presa in Carico Multidisciplinare:** per i n.10 destinatari per i quali sarà attivata la presa in carico nell'ambito dell'azione precedente, si procederà a sviluppare la Progettazione Personalizzata e ad erogare le prestazioni nella stessa programmate che includono:
 - Counseling e sostegno psicologico e/o educativo;
 - Sostegno all'inserimento lavorativo e allo sviluppo di competenze;
 - Servizi per accompagnamento alle prestazioni sanitarie;
 - Accompagnamento a soluzioni sostenibili per l'abitare.
- **Azione 3 – Accoglienza notturna:** sulla base delle evidenze storiche, si prevedere che per n.3 dei destinati presi in carico, si renderà necessario attivare servizi di accoglienza notturna, per affrontare le situazioni emergenziali o contingenti.
- **Azione 4 - Sviluppo di comunità e reti territoriali:** azione di sistema con un profondo valore sperimentale, il cui obiettivo è quello di modificare la struttura organizzativa dei servizi a livello territoriale in termini di innovazione, integrazione e sostenibilità. A tale proposito si prevede dunque:
 - un'attività di affiancamento valutativo, che consenta di assicurare efficacia, efficienza, coerenza e misurabilità dei risultati conseguiti, anticipando i potenziali rischi ed accompagnamento della gestione delle criticità rinvenute;
 - lo sviluppo di collaborazioni tra soggetti del No Profit e i servizi istituzionali, formalizzate tramite protocolli operativi. Tale azione consentirà di attivare un'infrastruttura territoriale utile ad agire in maniera coordinata per promuovere interventi integrati e multidisciplinari.

I partner selezionati collaboreranno inoltre con l'ATS 22, per gli **interventi di assistenza materiale (modulo 4) e altre misure di assistenza materiale (modulo 5)** ovvero l'approvvigionamento e consegna di beni di prima necessità per la persona e per la prima assistenza nonché per l'abitazione per lo sviluppo di autonomia, utilizzando le **Unità di Costo Standard (UCS)** definite dal Ministero al fine di alleviare i bisogni primari ed urgenti dei n. 10 destinatari presi in carico nell'azione 2 che versano in situazione di marginalità estrema come presupposto ineludibile per creare le condizioni necessarie alla loro inclusione.

Se per n. 3 destinatari della presa in carico dell'azione 2 si prevede l'attivazione dell'accoglienza notturna, per i restanti n.7 destinatari si prevede la fornitura di beni per l'abitazione (in modo da renderle maggiormente dignitose) o di beni per lo sviluppo di percorsi di autonomia, che consentano di rimuovere le principali cause e determinanti della specifica situazione di marginalità e insicurezza.

Gli aspetti che riteniamo connotino la strategia di intervento sono:

- la capillarità che si intende garantire in termini di copertura territoriale dell'ambito, coinvolgendo nel processo distributivo una qualificata rete di ETS.
- l'opportunità di utilizzare la distribuzione dei beni come occasione di aggancio e di fidelizzazione dei rapporti con i destinatari. Tale aspetto risulta infatti indispensabile al fine di abbassare la soglia dell'incontro e della presa in carico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si prevede la distribuzione di:

- 1) Indumenti (cappotti, calzature, ...)
- 2) Prodotti per l'igiene personale (kit per pronto soccorso, saponi, spazzolini da denti, rasoi monouso ecc;
- 3) Kit d'emergenza (sacchi a pelo, coperte, etc);
- 4) Kit primo soccorso/farmaci da banco
- 5) Beni per l'abitazione (kit item per la casa; kit igiene casa; kit arredo cucina ecc.)
- 6) Beni per lo sviluppo dell'autonomia: strumentazione informatica (smartphone, powerbank ecc.)

Per il dettaglio dei kit (beni per la persona, beni prima assistenza, beni per l'abitazione, beni per lo sviluppo dell'autonomia) si rimanda all'allegato 1 e all'allegato 1bis del presente avviso.

I kit acquistati nell'ambito della presente co-progettazione saranno stoccati, custoditi e gestiti direttamente dai soggetti partner selezionati, ciascuno per la parte di propria competenza, presso le sedi operative dagli stessi individuate. L'ATS XXII non provvederà allo stoccaggio né alla custodia dei suddetti kit, restando in capo ai partner ogni responsabilità connessa alla corretta conservazione, inventariazione, utilizzo e rendicontazione dei beni, secondo quanto previsto dalla convenzione e dai relativi allegati tecnici e in conformità all'art. 7 del DM 72/2021.

3.1. Misure di accompagnamento (modulo 6)

Il progetto prevede la realizzazione di misure di accompagnamento attraverso la strutturazione di servizi in grado di gestire la transizione dall'emergenza all'inclusione.

L'attività verrà svolta attraverso la presenza, nei luoghi di distribuzione o di mensa, di figure preposte alla presa in carico.

Tale aspetto consente di valorizzare le connessioni di sistema tra i servizi di rete, implementando la collaborazione istituzionale e dell'associazionismo per la realizzazione di misure di accompagnamento finalizzate a soggetti in condizioni di fragilità.

Questa azione si interfaccia con il segretariato sociale, come servizio trasversale per facilitare l'accesso a più prestazioni:

- Accoglienza, ascolto e valutazione bisogni;
- Informazione, consulenza e orientamento ai servizi;
- Accompagnamento ai servizi;
- Sostegno psicologico;
- Supporto e orientamento all'abitare

ART. 4. DESTINATARI FINALI

I destinatari finali del presente progetto sono le persone in condizione di grave emarginazione con particolare riferimento, secondo la classificazione ETHOS, a coloro che vivono **senza casa**, in sistemazioni **insicure** o **inadeguate** (alloggi impropri). Nello specifico:

- 1) Ospiti in strutture per immigrati, richiedenti asilo, rifugiati
- 2) Persone in attesa di essere dimesse da istituzioni
- 3) Persone che vivono in sistemazioni non garantite
- 4) Persone che vivono a rischio di perdita dell'alloggio
- 5) Persone che vivono a rischio di violenza domestica
- 6) Persone che vivono in strutture temporanee non rispondenti agli standard abitativi comuni
- 7) Persone che vivono in alloggi impropri

ART. 5. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse destinate alla gestione operativa in collaborazione con l'ETS sono così ripartite:

- **Gestione servizi e personale specializzato:** € 85.385,97
- **Assistenza materiale (Kit):** Risorse basate su costi reali per l'acquisto di kit abbigliamento, igiene, sanitari, arredo casa e strumentazione informatica, secondo i volumi previsti nel piano finanziario dell'ATS 22. € 45.043,54
- **Compartecipazione ETS:** minimo 5% € 6.521,43

Art. 5 BIS – Compartecipazione degli Enti del Terzo Settore

1. Gli Enti del Terzo Settore partecipanti alla procedura di coprogettazione dovranno assicurare una compartecipazione effettiva alla realizzazione degli interventi, da indicarsi nella proposta progettuale e da definirsi compiutamente in sede di coprogettazione.
2. La compartecipazione potrà essere espressa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante:
 - apporti economici propri;
 - messa a disposizione di personale, mezzi, beni o attrezzature;
 - apporto di competenze tecniche, organizzative e professionali;

- utilizzo di reti territoriali e risorse immateriali;
 - svolgimento diretto di attività e servizi inerenti al progetto.
3. La compartecipazione potrà essere assicurata anche mediante attività di volontariato, purché l'apporto sia coerente con le finalità e le attività del progetto, sia adeguatamente descritto nella proposta e sia reso nel rispetto della disciplina vigente. In particolare, il D.M. 72 del 31 marzo 2021, recante le Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore ai sensi degli artt. 55-57 del D.Lgs. 117/2017, riconduce la coprogettazione a un modello di collaborazione fondato sulla messa in comune di risorse e sulla corresponsabilità tra le parti.
 4. Ciascun ETS dovrà specificare, in sede di proposta, la natura, l'entità e le modalità della propria compartecipazione, ivi compreso l'eventuale apporto volontario, ai fini della valutazione di coerenza, congruità e sostenibilità dell'intervento.
 5. L'Amministrazione procedente valuterà la compartecipazione proposta in relazione alla sua effettiva pertinenza rispetto agli obiettivi dell'intervento e alla sua idoneità a concorrere alla realizzazione delle attività di coprogettazione.

ART. 6. PERSONALE RICHIESTO

L'equipe del progetto sarà costituita da personale messo a disposizione dell'ATS 22:

- Coordinatore ATS 22 con funzione di indirizzo e direzione del progetto
- Assistente Sociale dell'ATS 22 per coordinamento operativo e servizio sociale professionale
- Amministrativo ATS 22 per reporting fisico, finanziario e procedurale

L'ETS partner dovrà mettere a disposizione operatori interdisciplinari per l'équipe, tra cui:

- Operatore dell'accoglienza
- Operatore di sportello per segretariato sociale
- Psicologo per sostegno emotivo
- Tutor individualizzato per l'accompagnamento ai servizi e la gestione dei progetti individualizzati

ART. 7 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti del Terzo Settore (ETS), che, in forma singola o in raggruppamento temporaneo, siano interessati a collaborare con l'ATS 22 per il raggiungimento delle finalità previste nel presente Avviso.

Per soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi definiti dalle seguenti disposizioni normative: art. 4 del D. Lgs. n. 117 del 2017 "Codice del Terzo Settore"; art. 1, comma 5, della legge n. 328 del 2000; art. 2 del DPCM del 30 marzo 2001.

I soggetti sono ammessi a partecipare sia in qualità di proponente singolo, sia in qualità di componente di un raggruppamento o associazione temporanea di scopo.

Non è ammesso che un soggetto partecipi alla presente procedura singolarmente e contestualmente quale componente di altro raggruppamento temporaneo, ovvero partecipi a più raggruppamenti, pena l'esclusione dalla presente selezione dell'operatore stesso e del raggruppamento al quale l'operatore partecipa.

I soggetti che partecipano alla procedura si impegnano a formalizzare un'Associazione temporanea di scopo indicando un Ente capofila mediante

Dovranno mantenere le caratteristiche operative della stessa compagine anche nella fase successiva. (potranno essere ammesse modifiche alla rete partenariale dietro valutazione ed autorizzazione dell'Ambito Territoriale Sociale XXII)

Requisiti del soggetto partecipante

I soggetti partecipanti all'istruttoria devono essere in possesso, ai fini dell'ammissione, dei seguenti requisiti.

Requisiti di ordine generale:

- essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del terzo settore (RUNTS) o, nelle more, in uno dei registri attualmente previsti ex art. 101 D.Lgs. 117/17, e svolgere attività coerenti con quanto previsto dal proprio statuto o atto costitutivo;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- essere in regola con le vigenti misure in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle pari opportunità e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dalle normative regionali in materia di tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare;
- prevedere nell'oggetto sociale e/o nel proprio Statuto o Atto costitutivo ovvero, qualora prevista dalla tipologia del soggetto giuridico, nell'iscrizione nel Registro delle imprese presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attività compatibili con la realizzazione del progetto cui l'ETS partecipa e, pertanto, coerenti con l'ambito di intervento della co-progettazione;
- assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 analogicamente applicati alla presente procedura per quanto compatibili ed assenza di altre cause di impedimento a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalla normativa vigente;
- essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- essere in regola in materia di imposte e tasse;
- essere in regola con gli obblighi contributivi risultanti dal DURC;
- essere in regola relativamente alla posizione assicurativa dei volontari e alla posizione contributiva e assistenziale dei dipendenti e dei collaboratori;
- non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- non essere destinatari, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese.

I requisiti sopra elencati devono essere posseduti da ciascuno dei componenti.

Requisiti di ordine speciale:

- a) comprovata esperienza di almeno **6 mesi (anche non consecutivi)**, maturata nel quinquennio precedente la data di scadenza delle candidature di cui al presente avviso, nella gestione e attuazione di servizi/interventi inerenti le attività che si andranno a realizzare;
- b) avere sede operativa all'interno del territorio provinciale o impegnarsi ad aprirne una qualora si realizzi la co-progettazione presentata;

I requisiti di ordine speciale di cui ai punti A e B (requisito di capacità tecnica) devono essere soddisfatti da ciascuno dei singoli componenti dell'ATS.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti, richiesti così come sopra illustrato, è causa di esclusione dalla selezione/procedura di cui al presente avviso.

Si precisa che ciascun ETS, singolo o associato, può presentare una sola domanda di partecipazione relativa alla presente procedura.

ART. 7 BIS – FORMA ASSOCIATIVA DEI SOGGETTI SELEZIONATI (ATS)

1. Gli Enti del Terzo Settore (ETS) che, all'esito della procedura di coprogettazione di cui al presente avviso, risulteranno ammessi alla fase di sviluppo progettuale e individuati quali soggetti coprogettanti e successivamente cogestori degli interventi, sono tenuti a costituirsi in forma aggregata.
2. A tal fine, gli ETS selezionati dovranno stipulare, prima della sottoscrizione della convenzione con l'Amministrazione procedente, **un atto pubblico notarile** finalizzato alla costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo (ATS), ovvero altra forma giuridica equivalente idonea a disciplinare i rapporti tra i partner per la realizzazione congiunta delle attività progettuali.
3. L'atto costitutivo dovrà contenere, a pena di inammissibilità:
 - o l'indicazione del soggetto capofila, individuato quale referente unico nei confronti dell'Amministrazione;
 - o la definizione dei ruoli, delle responsabilità e delle quote di partecipazione di ciascun ETS;
 - o la disciplina dei rapporti interni, incluse le modalità decisionali e di gestione delle risorse;
 - o la durata dell'ATS, che dovrà essere almeno pari alla durata del progetto oggetto di coprogettazione.
4. La mancata costituzione dell'ATS nei termini indicati comporta la decadenza dall'esito della procedura, con facoltà per l'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria o all'adozione di ulteriori determinazioni.

5. Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore e di coprogettazione, nonché quanto stabilito nel presente avviso e nei successivi atti convenzionali.

ART.8 AMBITO TERRITORIALE E DURATA DEL PROGETTO

Le attività del progetto dovranno essere realizzate nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale 22 a partire dalla sottoscrizione della Convenzione e **concludersi entro 12 mesi ENTRO IL 31/12/2029** salvo eventuale proroga concessa dalla Regione Marche.

Eventuale proroga di un anno è prevista in caso di rifinanziamento degli interventi previsti.

ART. 9 MONITORAGGIO

L'ATS 22 assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'Ente attuatore, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Ente attuatore, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

La sede per la revisione, l'integrazione e la diversificazione delle tipologie di intervento, utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, è rappresentata dal Tavolo di co-progettazione, in quanto utile a definire quanto necessario e/o utile per la modifica del progetto, anche con riferimento alla durata ed in caso di proroghe e di disponibilità di risorse economiche ulteriori.

ART. 10 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire la propria istanza unitamente agli allegati richiesti entro le **ore 12:00 del 06/10/2026** secondo le seguenti modalità:

- sottoscritti digitalmente o con firma autografa in mancanza di firma digitale dal/i Rappresentante/i Legale/i o suo delegato;
- nell'oggetto deve essere indicato **"AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE RIGUARDANTI LA CO-PROGRAMMAZIONE, CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DI INTERVENTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E IL CONTRASTO ALLA GRAVE MARGINALITÀ – PROGETTO "INTEGRA-MARCHE"**

Le istanze dovranno essere formulate come segue, utilizzando i modelli allegati e seguendo le indicazioni in essi contenuti:

• Allegato A: Istanza di partecipazione

In caso di più soggetti riuniti in RTI/ATS/partenariato l'istanza dovrà essere sottoscritta da tutti i partner e nell'istanza dovrà essere specificata la composizione del RTI/ATS/partenariato (costituiti o costituendi) e individuato il soggetto capofila e il/i soggetto/i attuatore/i per ciascuna delle attività proposte. La proposta progettuale dovrà indicare le modalità e gli ambiti di collaborazione.

• Allegato B: Modello per la proposta progettuale

La proposta progettuale dovrà essere sottoscritta da ciascun partner.

• Allegato C: Budget di progetto

Il budget di progetto dovrà essere sottoscritto da ciascun partner.

• **Allegato D: Schema di dichiarazione di possesso dei requisiti**

L'allegato D dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante/delegato del soggetto proponente. la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun partner.

• **Allegato E: Dichiarazione sulla titolarità effettiva per Enti Privati e sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi del Titolare effettivo**

La dichiarazione di cui all'allegato E dovrà essere sottoscritta da ciascun partner.

• **Allegato F: Dichiarazione di impegno a costituirsi in RTI/ATS**

La dichiarazione di cui all'allegato F dovrà essere sottoscritta da ciascun partner.

Pena di inammissibilità, alla documentazione trasmessa in sede di candidatura dovranno essere allegati, per tutti gli ETS proponenti:

- Copia dello statuto e dell'atto costitutivo

Le domande andranno redatte in forma chiara e leggibile e dovranno essere complete delle informazioni sopra richieste e degli eventuali allegati richiesti.

Tutta la documentazione dovrà pervenire entro il termine di cui sopra:

tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Comune di Ascoli Piceno, ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale 22: comune.ap@pec.it

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, la stessa non venisse recapitata, l'Ente non assume responsabilità alcuna. Le domande trasmesse oltre i termini previsti e/o incomplete non potranno essere ammesse. L'Ambito Territoriale Sociale 22 si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti e/o integrazioni della documentazione presentata.

Eventuali informazioni di ordine generale, **ENTRO E NON OLTRE 5 GG PRIMA DELLA SCADENZA DEL BANDO**, possono essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica d.fanesi@comune.ap.it oppure al seguente numero telefonico 3896458895

ART 11 CRITERI DI VALUTAZIONE

Il punteggio relativo alla Proposta verrà assegnato come segue:

LETTERA	Criterio	Punteggio
A	Modalità di raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente avviso	20
B	Capacità di coinvolgimento dei destinatari nella progettazione e attuazione delle attività, con particolare attenzione alle modalità di aggancio, partecipazione attiva e continuità del percorso proposto	15
C	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	20
D	DESCRIZIONE DELLA COERENZA DEL BUDGET ECONOMICO	10
E	DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI	10

F	Azioni di sensibilizzazione sul territorio dei temi del presente progetto attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione	10
G	Capacità di monitoraggio, rendicontazione e verifica degli esiti del progetto, anche attraverso strumenti di misurazione dell'impatto sociale e di restituzione dei risultati al territorio	10
H	La compartecipazione obbligatoria pari al 5% (€ 6.521,43) per ogni maggiorazione di 1.000,00 verrà considerato 1 punto fino ad un massimo di 5 punti	5
	TOTALE	100

Una Commissione Tecnica formata nominata dall'Ambito Territoriale Sociale XXII avrà il compito di valutare le proposte progettuali pervenute secondo i criteri di selezione indicati di seguito. Per la determinazione del valore da attribuire alla proposta, utilizzando i criteri non oggettivi sopra indicati, verrà attribuito un giudizio collegiale secondo la seguente scala:

VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
Non valutabile o inadeguato	0
Insufficiente	0,2
Sufficiente	0,6
Discreto	0,7
Buono	0,8
Ottimo	1

Quindi la Commissione giudicatrice calcolerà la media dei coefficienti assegnati dai singoli componenti per ogni elemento (sub-criterio) di valutazione.

Il punteggio relativo all'offerta tecnica si ottiene applicando la seguente formula:

$$QA(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

QA(a) = punteggio totale attribuito alla proposta (a)

n = numero totale dei "criteri di valutazione"

W_i = punteggio massimo attribuito al criterio i-esimo

V(a)_i = valore del coefficiente attribuito alla proposta (a) rispetto all'elemento di valutazione variabile tra 0 e 1

Σ = sommatoria

L'ATS 22 si riserva la facoltà di procedere all'individuazione del soggetto anche in presenza di una sola proposta purché valida e congruente con il presente Avviso.

Verranno escluse le proposte progettuali che non totalizzeranno un valore complessivo minimo di almeno **50 punti/100**.

Il soggetto selezionato per le fasi di co-progettazione e co-gestione sarà quello che avrà totalizzato il miglior punteggio complessivo, attribuito sulla base dei criteri sopra specificati.

L'ATS XXII si riserva il diritto, senza che possano essere sollevate obiezioni o eccepiti diritti di sorta, di sospendere e/o annullare la procedura, in qualsiasi fase, per circostanze sopravvenute e/o per propria decisione discrezionale ed insindacabile, senza riconoscere alcun compenso e/o corrispettivo, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto dai soggetti partecipanti e per le spese eventualmente sostenute.

ART 12 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Nel caso di eventuale incompletezza della documentazione presentata, che non comporti l'immediata esclusione, si assegnerà al concorrente un termine perentorio non inferiore ai cinque giorni decorrenti dalla richiesta dell'Amministrazione procedente per la relativa regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla selezione. In ogni caso non sono sanabili, comportando l'esclusione, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del soggetto responsabile della stessa e quelle afferenti alle proposte progettuali. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Amministrazione procedente può chiedere precisazioni o chiarimenti, assegnando all'interessato un termine perentorio non superiore ai cinque giorni decorso inutilmente il quale il concorrente stesso è escluso dalla presente procedura.

ART 13 FASI DEL PROCEDIMENTO

1) Individuazione del soggetto partner al quale affidare la co-progettazione e co-gestione

La fase 1 prevede la selezione di un soggetto partner/ATI-RTI che parteciperà alla co-progettazione, sulla base del maggior punteggio ottenuto, come precisato nel presente Avviso. Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, l'Amministrazione procedente verifica, a cura del Responsabile del procedimento, la regolarità formale delle domande di partecipazione presentate e dell'annessa documentazione prodotta, con le conseguenti ammissioni ed eventuali esclusioni, fatto salvo il soccorso istruttorio. Seguirà la valutazione, da parte della Commissione selezionatrice appositamente nominata, delle proposte progettuali con attribuzione dei punteggi in base ai criteri indicati e individuazione del soggetto o raggruppamento, con il quale procedere alla fase 2 della procedura.

2) Definizione del progetto definitivo attraverso il tavolo di co-progettazione

Sulla base della proposta progettuale del soggetto o raggruppamento selezionato nella fase 1, si procede alla discussione critica, attraverso tavoli di co-progettazione, con l'obiettivo di giungere a un progetto condiviso e definitivo. È ammesso alla fase 2 il raggruppamento che ha ottenuto il punteggio più alto nella fase 1.

L'Amministrazione procedente convocherà i tavoli unitariamente per la discussione congiunta della proposta sulla base delle valutazioni iniziali o degli elementi emergenti in corso di co-progettazione.

In particolare, la discussione critica avrà lo scopo di definire in dettaglio le attività progettuali, gli

aspetti esecutivi, le modalità di coordinamento, organizzazione e funzionamento dell'implementazione progettuale, l'allocazione delle risorse, i risultati attesi, le modalità di rendicontazione delle attività e quant'altro.

Al tavolo di co-progettazione partecipano, oltre ai rappresentanti dell'Amministrazione procedente, il rappresentante legale, o suo delegato, del soggetto individuato al termine della fase. Potranno partecipare ai tavoli di coprogettazione tutti gli ETS componenti del raggruppamento. Sono invece esclusi dai tavoli di co-progettazione i soggetti coinvolti da accordi di rete.

Il coordinamento tecnico dei tavoli di co-progettazione sarà in capo all'ATS 22, comprese le procedure amministrative che rimarranno in parte in capo all'Amministrazione procedente.

La partecipazione al tavolo di co-progettazione è da intendersi quale parte della compartecipazione ulteriormente al minimo previsto ed a quanto previsto in sede di offerta e sarà a titolo completamente gratuito, non dà diritto ad alcun compenso, rimborso o indennizzo di sorta e comporta il rilascio di espressa liberatoria in favore dell'Amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate, oltre che l'autorizzazione della medesima Amministrazione ad utilizzare liberamente e a titolo gratuito, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, la proposta progettuale presentata.

Il positivo superamento di tale fase, che sarà svolta senza alcun onere per l'Amministrazione procedente, è condizione indispensabile per il passaggio alla successiva fase 3.

Resta inteso che, durante l'attività di co-progettazione, la proposta selezionata attraverso la presente procedura, potrà subire variazioni e rimodulazioni, anche sostanziali, senza che nulla possa essere eccepito dal proponente.

Al termine della fase di co-progettazione il tavolo elaborerà un progetto definitivo e si procederà alla stipula della convenzione.

La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare eventuali adeguamenti che si rendano necessari o opportuni, ivi compresa la necessità di rimodulazione del piano economico finanziario.

3) Stipula della convenzione

Stipula della convenzione tra l'ATS 22 e il soggetto selezionato per la realizzazione delle attività di cui al presente Avviso.

Per le fasi di lavoro sopra descritte non è dovuto alcun corrispettivo né rimborso ed è da considerarsi quale compartecipazione ulteriore rispetto all'offerta progettuale;.

ART. 14 CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno escluse dalla procedura le istanze:

- presentate da soggetti diversi o privi dei requisiti di cui al presente avviso;
- pervenute oltre il termine ultimo indicato dal presente avviso;
- presentate con modalità differenti da quelle indicate.

ART. 15 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo concedibile all'ETS, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per la coprogettazione e cogestione dell'intervento è pari ad € 130.429,51. L'ETS partner di progetto co-finanzia l'intervento con un contributo pari ad € 6.521,43 che sarà fornito come beni/Servizi/personale come indicato nel Progetto definitivo e che sarà regolarmente rendicontato.

Si precisa che le risorse pari ad € 130.429,51 messe a disposizione dall'ATS XXII, costituiscono il massimo importo erogabile.

La natura del contributo è da considerarsi fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 con il quale sono state approvate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, disciplinato negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore). Difatti, il contributo, affidato ai sensi dell'art. 55 Dlgs 117/2017, non si configura come corrispettivo di prestazioni rese, bensì soggetta a rendicontazione delle spese, "necessaria in ragione della riconducibilità delle risorse riconosciute agli ETS ai contributi, di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990". Il contributo pubblico previsto dalla presente convenzione non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE e, pertanto, non è soggetto alla relativa disciplina. Tale esclusione deriva dalla sussistenza delle condizioni stabilite dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza *Altmark Trans GmbH* (C-280/00), ed in particolare:

- l'esistenza di obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti a carico del soggetto attuatore;
- la preventiva definizione di parametri obiettivi e trasparenti per il calcolo della compensazione;
- la proporzionalità della compensazione rispetto ai costi effettivamente sostenuti, tenuto conto degli introiti pertinenti e di un margine ragionevole di utile.

Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità:

- anticipo pari al 30% del finanziamento complessivo, solo se richiesto dall'ETS, successivamente alla firma del presente atto, alla stipula di idonea fidejussione bancaria di pari importo (ai sensi del successivo articolo), alla comunicazione di avvio delle attività;
- SAL intermedi, per un importo complessivo non superiore al 30% del contributo, a seguito di esito positivo della verifica di pagabilità delle Domande di rimborso presentate all'Autorità di Gestione/MINISTERO. L'importo complessivo delle erogazioni intermedie (anticipo e tranches successive) non potrà in ogni caso superare il 90% del contributo riconosciuto;
- saldo finale, nel limite massimo del 10%, sarà erogato a conclusione delle attività progettuali a seguito del raggiungimento di tutti gli obiettivi realizzativi programmati.

Le tranches successive alla prima saranno liquidate previa verifica dell'espletamento delle attività eseguite, della loro accertata conformità al progetto definitivo e della conseguente corretta rendicontazione dei suddetti importi, nonché all'esito positivo della verifica di pagabilità delle Domande di rimborso presentate all'Autorità di Gestione.

Ad ogni SAL e al saldo, l'ETS dovrà garantire un co-finanziamento almeno proporzionale alla spesa rendicontata ossia pari almeno alla medesima percentuale di contributo richiesto.

ART. 16 FIDEJUSSIONE

A garanzia degli impegni assunti e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi, rispetto alle risultanze parziali e finali o a causa di decadenza dai

benefici economici di cui sopra, l'ETS ha **l'obbligo stipulare apposita fideiussione bancaria o assicurativa pari alla quota di anticipo concesso** con le caratteristiche di seguito esplicitate:

La fideiussione dovrà:

- 1) essere consegnata in originale contestualmente alla richiesta di anticipo;
- 2) essere obbligatoriamente rilasciata da:
 - istituti bancari;
 - intermediari finanziari non bancari iscritti nell'Albo unico di cui all'articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 385/1993) consultabile sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it);
 - compagnie di assicurazione autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel ramo cauzione, di cui all'albo consultabile sul sito istituzionale dello stesso istituto (www.ivass.it);
- 3) contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile;
- 4) contenere la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte dell'ATS XXII che rilevi a carico dell'ETS inadempienze nella realizzazione dell'iniziativa o del progetto o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente sulla base della documentazione di spesa prodotta;
- 5) contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'articolo 1957 del codice civile, fino a 12 mesi successivi alla data di presentazione all'Ambito Territoriale Sociale XXII della rendicontazione finale, e comunque fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'Ambito Territoriale Sociale XXII;
- 6) in caso di stipula con un garante estero essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni previste in materia di legalizzazione di documenti prodotti all'estero e presentati alle pubbliche amministrazioni (art. 33 del D.P.R. n. 445/2000).

Nel caso in cui il fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, il beneficiario è tenuto a rinnovare la fideiussione con un altro dei soggetti sopraindicati, dandone immediata comunicazione all'Ambito Territoriale Sociale XXII;

La garanzia cesserà di avere effetto alla data di approvazione da parte dell'autorità di gestione della rendicontazione finale che certifichi la regolare esecuzione dei servizi e interventi del progetto a carico dell'ETS, il regolare adempimento da parte dello stesso degli impegni assunti con la presente convenzione e la regolare rendicontazione degli stessi.

ART. 17 MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Il rimborso dei costi ammissibili avverrà A COSTI REALI cioè sulla base delle spese effettivamente sostenute e pagate per la realizzazione delle attività oggetto dell'avviso pubblico.

Si specifica sin da subito che in caso di rimodulazione del contributo assegnato a causa di target non raggiunti od errori nella rendicontazione non imputabili all'ATS XXII il contributo verrà rimodulato di conseguenza

Con riferimento alle spese ammissibili, l'ATS XXII si riserva di approvare e revisionare in fase di co-progettazione il piano finanziario di dettaglio inviato dagli ETS in cui devono essere evidenziate le singole tipologie di costo correlate agli interventi proposti.

NON sono ammissibili i seguenti costi:

- gli interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- l'acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili;
- l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Inoltre, non sono ammissibili:

- i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie;
- i deprezzamenti e le passività;
- gli interessi di mora;
- le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.

La gestione complessiva delle attività è soggetta al rispetto di specifici vincoli di ammissibilità delle spese e obblighi di rendicontazione secondo quanto riportato nella presente convenzione, nella normativa vigente richiamata in premessa, con le modalità e le tempistiche definite dal progetto.

Si specifica fin da ora che nel caso le spese presentate in sede di rendicontazione non siano giudicate ammissibili le stesse non saranno rimborsate all'ETS attuatore.

L'ETS, ai fini della rendicontazione, dovrà presentare con cadenza trimestrale i seguenti documenti:

- a) giustificativi di spesa, avendo cura di omettere i dati personali ultronei rispetto a quanto previsto dalle finalità della Convenzione. A titolo meramente esemplificativo, i documenti da attenzionare sono il Timesheet o il cedolino da cui si potrebbe avere evidenza dei giorni di malattia, permessi visita medica, permessi ex legge 104/1992, trattenuta sindacale, pignoramento del quinto, etc. Tali informazioni dovranno essere oscurate prima dell'invio dei documenti all'Amministrazione;
- b) dichiarazione contenente l'elenco dettagliato delle spese sostenute e quietanzate, sottoscritta digitalmente;
- c) relazione sulle attività svolte, con cadenza trimestrale avendo cura di metterle in coerenza con gli obiettivi prefissati (output) e con le risorse utilizzate (spese rimborsabili e compartecipazione degli ETS), previste nel progetto definitivo e nel piano economico definitivo, sottoscritta digitalmente;
- d) a conclusione delle attività, entro e non oltre 30 giorni, una relazione conclusiva delle attività svolte, sottoscritta digitalmente.

In generale la spesa deve possedere i seguenti requisiti:

- essere pertinente agli obiettivi ed al progetto presentato;
- essere imputabile al progetto quale spesa diretta, cioè sostenuta in via esclusiva per una determinata attività;
- portare nella dicitura di descrizione di tutta la documentazione contabile le indicazioni relative alla fonte di finanziamento, CUP, CIG e tutti gli elementi necessari per l'imputazione univoca della spesa;
- essere effettiva, cioè riferita a spese effettivamente sostenute e corrispondenti a pagamenti

effettuati;

- essere legittima ovvero conforme alle disposizioni di legge in materia fiscale, contabile e civilistica vigenti a livello europeo, nazionale e regionale;
- essere sostenuta nell'arco temporale previsto in Convenzione, ovvero la data di avvio attività e la data ultima per l'esecuzione del progetto finanziato approvata e autorizzata dall'Amministrazione.
- essere comprovata e giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente in originale, esclusivamente intestate al soggetto del Terzo Settore e comprovante l'effettivo pagamento da parte degli stessi.

Le spese sostenute dal soggetto selezionato verranno rimborsate a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le regole ivi stabilite.

La liquidazione dei rimborsi è subordinata al regolare superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

L'ETS assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche.

ART. 18 VARIANTI

Nel corso di validità della convenzione possono essere apportate varianti al progetto definitivo (Allegato 1 e 2):

- quando, rispetto alla situazione di partenza prevista dal progetto definitivo, si presentino oggettive esigenze di revisione e adattamento delle condizioni e delle modalità di organizzazione ed erogazione del servizio e delle attività a fronte dell'emergere di nuove ed imprevedute esigenze;
- quando, sulla base dell'attività di monitoraggio, controllo e valutazione dell'andamento dell'intervento, si riscontri la necessità di attivare prestazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle previste dal progetto definitivo allo scopo di conseguire i livelli di efficacia e funzionalità e gli standard di qualità programmati;
- per l'intervenuta possibilità di destinare risorse aggiuntive, proprie o autonomamente reperite dall'ETS, a prestazioni e interventi integrativi, innovativi e migliorativi, non previsti dal progetto definitivo né prevedibili al momento della stipula della presente convenzione;
- per ogni altra oggettiva esigenza di miglioramento o di maggiore funzionalità delle attività e dei servizi derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula della presente convenzione.

Le varianti di cui al comma 1 non possono determinare variazioni tali da alterare, sotto il profilo tecnico ed economico, le caratteristiche e gli elementi costitutivi ed essenziali del progetto definitivo approvato. Dette varianti devono comunque rientrare dentro la spesa prevista nel valore della presente convenzione.

Le varianti progettuali approvate sono formalizzate attraverso la stipula di atti aggiuntivi alla convenzione. Le modifiche al progetto (Allegato 1 PROGETTO DEFINITIVO e ALLEGATO 2 PIANO ECONOMICO), non comportano alcuna revisione dell'accordo.

ART. 19 DIVIETO DI CESSIONE

È fatto divieto all'ETS cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata

risoluzione della stessa oltre al risarcimento dei danni e delle spese sostenute dall'ATS XXII.

È fatto altresì divieto all'ETS di affidare totalmente o parzialmente le prestazioni e le attività che l'ETS si è impegnato a mettere a disposizione, ad Enti Terzi ad eccezione degli eventuali rapporti di partenariato e/o di coprogettazione, individuati in sede di proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della presente convenzione ed il risarcimento dei danni e delle spese sostenute dall'ATS XXII.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'ETS assume l'impegno — in attuazione del principio di buona fede — di comunicare all' ATS XXII le criticità e le problematiche che dovessero insorgere.

si.

ART. 20 CONTROLLI

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a controllo da parte degli uffici competenti, anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande. L'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, comporteranno l'immediata decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e la revoca degli accordi eventualmente già stipulati.

ART. 21 ASSICURAZIONE

A copertura di eventuali danni a cose e/o a persone terze, durante e in relazione all'esercizio dell'attività, il soggetto attuatore si obbliga a stipulare - o ad integrare eventuale convenzione/contratto esistente - e a mantenere valida ed efficace, per tutta la durata della convenzione - una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO).

L'anzidetta assicurazione deve:

- ☐ ✓ essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività e servizi oggetto della presente convenzione;
- ☐ ✓ ricomprendere la responsabilità per i danni causati a terzi dalle cose in uso, o dalle persone (dipendenti o volontari).
- ☐ ✓ prevedere massimale unico di garanzia, **non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro.**

Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico del soggetto attuatore, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il soggetto interessato dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di essa o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

Copia della/e richiamata/e assicurazione/i dovrà/dovranno essere messa/e a disposizione dell'ATS XXII prima dell'inizio delle attività oggetto della presente.

ART. 22 CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Tutte le attività progettuali potranno subire modificazioni in base alle disposizioni emanate dagli organi preposti. L'Amministrazione Procedente si riserva in qualsiasi momento e senza che al soggetto partner possa essere riconosciuto alcunché a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento:

- di chiedere al soggetto partner di procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie e modalità di intervento, alla luce di sopraggiunte e motivate necessità di modifica o integrazione delle attività;
- di disporre la cessazione o la sospensione degli interventi, a fronte di sopravvenute disposizioni europee, nazionali o regionali o, comunque, per sopraggiunti motivi di interesse pubblico;
- di recedere in qualunque momento dal partenariato o di non portare a termine il tavolo di co-progettazione per la definizione del progetto definitivo, qualora il partenariato non si riveli rispondente all'interesse pubblico perseguito o risulti infruttuoso;
- di non dare luogo alla co-progettazione qualora le proposte pervenute siano ritenute non pienamente ed ampiamente coerenti con il progetto stesso.

Il presente Avviso ha valore meramente ricognitivo. Esso non può essere inteso o interpretato, anche solo implicitamente, come impegnativo per l'Amministrazione Procedente a dar corso alla procedura e nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità potrà essere vantata in ordine alla co-progettazione e alla realizzazione delle attività per il semplice fatto dell'interesse manifestato in risposta al presente Avviso.

Il presente Avviso non instaura posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Amministrazione Procedente, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare, annullare o revocare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alla presente procedura, come pure di seguire altre procedure, senza che con ciò possano costituirsi diritti o pretese di risarcimenti, rimborsi o indennità a qualsiasi titolo a favore dei partecipanti.

I soggetti proponenti selezionati per la fase 3) dovranno conservare tutta la documentazione e gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi al progetto finanziato, predisponendo un "fascicolo di progetto" su adeguato supporto informatico che deve essere immediatamente disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati e che deve essere conservato per i dieci anni successivi alla concessione dell'agevolazione.

ART. 23 ULTERIORI INFORMAZIONI

Si avverte fin da ora che l'ETS o gli ETS selezionati saranno tenuti a:

- In applicazione degli artt. 2 e 17 del D.P.R. 62/2013, nell'esecuzione del partenariato, osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibile, **il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Ascoli Piceno** adempiere a tutti gli obblighi di cui alla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare, a produrre all'Amministrazione Procedente la comunicazione di cui all'art. 3, comma 7, della

medesima legge 136/2010. Inoltre, agli atti e ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano le disposizioni in materia di trasparenza previste dalla disciplina vigente.

- Gli ETS partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella relativa domanda di partecipazione. Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC all'indirizzo indicato nella domanda medesima.

- Gli Enti partecipanti potranno **richiedere chiarimenti** in ordine alla presente procedura mediante invio di espresso quesito al predetto Responsabile a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata `comune.ap@pec.it` entro le ore 11:00 del sesto giorno antecedente la scadenza del termine previsto nel presente Avviso per la presentazione delle domande di partecipazione.

- Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in premessa.

ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Ascoli Piceno, ente capofila dell'ATS 22, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei partecipanti e delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti

procedimentali;

- altri partecipanti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini della presente procedura.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la stipula della convenzione a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della presente procedura, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare alla convenzione medesima.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i partecipanti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data della convenzione, l'operatore individuato sarà nominato responsabile del trattamento dei dati. L'operatore stesso ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia di tale rapporto. I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

La relativa richiesta va rivolta al Comune di Ascoli Piceno al seguente indirizzo di posta elettronica: comune.ap@pec.it

ART. 25 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in Premessa. Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Marche, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, trattandosi di attività procedimentalizzata inerente alla funzione pubblica.

Allegati

Si includono al presente Avviso i seguenti allegati:

- **Allegato A:** Schema di domanda di partecipazione
- **Allegato B:** Modello per la proposta progettuale
- **Allegato C:** Budget di progetto
- **Allegato D:** Dichiarazione sulla titolarità effettiva per Enti Privati e sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi del Titolare effettivo
- **Allegato E:** Schema di dichiarazione di possesso dei requisiti
- **Allegato F:** Dichiarazione di impegno a costituirsi in RTI/ATS
- **Allegato 1 :**Nota esplicativa kit
- **Allegato 1 bis:** Nota quantità kit

Ascoli Piceno, 02/09/2026

Il responsabile del Procedimento
(f.to dott. Domenico Fanesi)